



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ed in particolare l’articolo 6, il quale:

- Al comma 1, individua “*le università (...) che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023*”;
- Al comma 3, prevede che “*al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica*”;

VISTO il d.m. n. 581 del 24 giugno 2023, con i quali sono stati definiti i criteri di riparto del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali per l’anno 2022 e, in particolare, l’articolo 2, lett. a.1) che definisce i criteri di assegnazione delle risorse della quota base “*in proporzione al peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente di cui al dm del 8 agosto del 2018, n. 585, come integrato dal d.m. del 4 agosto 2021, n. 1015*”;



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

CONSIDERATO CHE le sopraindicate risorse sono state stanziare sul capitolo n. 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca;

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. Le Università statali individuate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (nel seguito Legge) sono le seguenti:
  - a. Università di Bologna Alma mater studiorum;
  - b. Università di Ferrara;
  - c. Università di Modena e Reggio Emilia;
  - d. Università di Urbino Carlo Bo.
  
2. Le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, della Legge, complessivamente pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 (capitolo 1694) sono ripartite tra le Università di cui al comma 1 in relazione ai criteri indicati dal medesimo, come di seguito indicato:

Ateneo	peso costo standard ffo 2022	peso normalizzato	Attribuzione risorse (euro)
Bologna Alma mater studiorum	5,52%	55,65%	5.564.521
Ferrara	1,77%	17,86%	1.785.917
Modena e Reggio Emilia	1,76%	17,76%	1.776.199
Urbino Carlo Bo	0,87%	8,73%	873.363
<b>totale</b>	<b>9,92%</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000.000</b>

3. Le risorse attribuite alle Università di cui al comma 2 sono dalle stesse assegnate agli studenti iscritti nell'a.a. 2022/2023, residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1 della Legge. Tali risorse sono destinabili esclusivamente alle spese necessarie per la sostituzione o la riparazione delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, possedute da tali studenti, perdute o danneggiate a seguito degli eventi alluvionali. Le Università provvedono a individuare preventivamente le modalità di assegnazione delle risorse agli studenti secondo criteri di pubblicità e trasparenza, tenendo in particolare conto della situazione socio economica degli interessati e del merito negli studi.
  
4. Le risorse attribuite alle Università, e non assegnate agli studenti per le finalità di cui al comma 3, restano nella disponibilità delle medesime Università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

5. Entro dodici mesi dalla registrazione del presente decreto la competente Direzione generale del Ministero provvede al monitoraggio sulla attuazione di quanto previsto ai commi 3 e 4, provvedendo all'eventuale recupero delle risorse non utilizzate a valere sulla quota base del fondo per il finanziamento ordinario.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO  
*Sen. Anna Maria Bernini*